



## BOZZA D.L. 28 FEBBRAIO 2020 - SOSTEGNO ATTIVITA' ECONOMICHE DANNEGGIATE DA EMERGENZA CORONAVIRUS

### **Art. 22 (Misure urgenti in materia di sospensione dei termini e rinvio delle udienze nei procedimenti civili e penali [...])**

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 marzo 2020, sono rinviate d'ufficio a data successiva al 31 marzo 2020 le udienze dei procedimenti civili pendenti presso gli uffici giudiziari dei circondari dei Tribunali cui appartengono i Comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, ad eccezione delle udienze nelle cause di competenza del tribunale per i minorenni, nelle cause relative ad alimenti, nei procedimenti cautelari, nei procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, nei procedimenti di convalida del trattamento sanitario obbligatorio, nei procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari, nei procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea, in quelli di cui all'articolo 283 del codice di procedura civile e in genere nelle cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal presidente dell'ufficio giudiziario in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del collegio, egualmente non impugnabile.
2. Sino al 31 marzo 2020: a) nei procedimenti di cui al comma 1 e con le eccezioni ivi previste sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto processuale, comunicazione e notificazione che chiunque debba svolgere nelle Regioni cui appartengono i Comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020; b) in tutti i procedimenti civili [...], con le eccezioni di cui al comma 1, sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto processuale, comunicazione e notificazione che chiunque debba svolgere nei Comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020.
3. In tutti i procedimenti civili [...] sono rinviate d'ufficio a data successiva al 31 marzo 2020 le udienze dei processi in cui risulta che le parti o i loro difensori sono residenti o hanno sede nei Comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020 alla medesima data.
4. Per i soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono residenti, hanno sede operativa o esercitano la propria attività lavorativa, produttiva o funzione nei Comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché dei termini per gli adempimenti contrattuali è sospeso dal 22 febbraio 2020 fino al 31 marzo 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove la decorrenza del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, il termine decorre dalla fine del medesimo periodo. Sono altresì sospesi, per lo stesso periodo e nei riguardi dei medesimi soggetti, i termini relativi ai processi esecutivi e i termini relativi alle procedure concorsuali, nonché i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali.
5. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 4, i termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo che va dal 22 febbraio 2020 e fino al 31 marzo 2020, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva, sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore dei debitori ed obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente.
6. Nei procedimenti civili e penali pendenti presso gli uffici giudiziari che hanno sede nei distretti di Corte di appello cui appartengono i Comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, il mancato rispetto di termini processuali perentori scaduti in epoca successiva al 22 febbraio 2020 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto si presume dovuto, salvo prova contraria, a causa non imputabile alla parte incorsa in decadenze.
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono rinviate d'ufficio a data successiva al 31 marzo 2020 le udienze nei procedimenti penali pendenti negli uffici giudiziari dei circondari dei Tribunali cui appartengono i Comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020.
8. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 marzo 2020: a) nei procedimenti penali pendenti presso gli uffici giudiziari che hanno sede nei distretti di Corte di appello cui appartengono i Comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto, comunicazione e notificazione che chiunque debba svolgere nei medesimi distretti; b) in tutti i procedimenti penali sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto, comunicazione e notificazione che chiunque debba svolgere nei Comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020.
9. Nei procedimenti penali in cui, alla data del 22 febbraio 2020, una delle parti o uno dei loro difensori è residente nei Comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, i termini previsti dal codice di procedura penale a pena di inammissibilità o decadenza sono sospesi, in favore dei medesimi soggetti, sino alla data del 31 marzo 2020.



10. Nei procedimenti penali pendenti, quando una delle parti o uno dei loro difensori non presente all'udienza risulta residente in uno dei Comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, il giudice dispone d'ufficio il rinvio dell'udienza in data successiva al 31 marzo 2020.
11. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 10 non si applicano all'udienza di convalida dell'arresto o del fermo, nei procedimenti nei confronti di persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare, nei procedimenti che presentano carattere di urgenza e nei processi a carico di imputati minorenni.
12. Ferma l'applicazione dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, sino alla data del 31 marzo 2020 la partecipazione alle udienze relative ai procedimenti per i quali, ai sensi del comma 11, non operano le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 10 è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e, in quanto compatibili, 5 dell'articolo 146-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
13. Il corso della prescrizione rimane sospeso per il tempo in cui il processo è rinviato o i termini procedurali sono sospesi ai sensi dei commi 7, 8, 9 e 10.
14. Negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni ubicati nelle Regioni in cui si trovano i Comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, sino alla data del 31 marzo 2020 i colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati a norma degli articoli 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, 37 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 e 19 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121 sono svolti a distanza, mediante, ove possibile, apparecchiature e collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza telefonica, che può essere autorizzata oltre i limiti di cui all'articolo 39, comma 2, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 e all'articolo 19, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 121 del 2018. Negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni ubicati in Regioni diverse da quelle indicate nel periodo precedente, si applicano le medesime disposizioni quando ai colloqui partecipano persone residenti o che esercitano la propria attività lavorativa, produttiva o funzione nei Comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020.  
[...]
15. Ai fini del computo di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, nei procedimenti rinviati d'ufficio a norma del presente articolo, non si tiene conto del periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e la data del 31 marzo 2020.
16. In caso di aggiornamento dell'elenco dei Comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, ovvero di individuazione di ulteriori comuni con diverso provvedimento, le disposizioni del presente articolo si applicano con riferimento ai medesimi Comuni dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del relativo provvedimento.

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA E TECNICA

Al fine di affrontare la situazione epidemiologica da Corona virus (COVID-19) e di circoscrivere i focolai scoppiati in alcuni comuni della Lombardia, del Piemonte e del Veneto, anche in relazione allo svolgimento di attività giudiziarie e connesse, è previsto un intervento normativo con l'introduzione di misure urgenti in materia di sospensione dei termini e rinvio delle udienze nei procedimenti civili e penali [...] Le finalità dell'intervento, temporalmente definito al 31 marzo 2020, sono perseguite mediante: a) il rinvio delle udienze e la sospensione dei termini nei procedimenti civili e penali; b) l'applicazione dell'istituto della rimessione in termini agevolata dalla presunzione che il mancato rispetto termini sia dovuta - in circostanze date connesse alla diffusione del virus - a causa non imputabile alla parte incorsa in decadenze; c) la previsione di talune eccezioni al rinvio delle udienze e alla sospensione dei termini nei procedimenti penali, con contestuale previsione che la partecipazione alle udienze sia assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto; d) la previsione che i colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati siano svolti, ove possibile, a distanza, mediante apparecchiature e collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria o mediante corrispondenza telefonica, che può essere autorizzata oltre i limiti attualmente previsti dalla legge. In particolare la disposizione illustrata prevede, al comma 1, che dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 marzo 2020, sono rinviate d'ufficio, a data successiva al 31 marzo 2020, le udienze dei procedimenti civili pendenti presso gli uffici giudiziari dei circondari dei Tribunali cui appartengono i Comuni di cui all'allegato 1 al d.P.C.M. 23 febbraio 2020. Sono escluse dalla sospensione le udienze di competenza del tribunale per i minorenni, quelle relative ad alimenti, a procedimenti cautelari e ai procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, ai procedimenti di convalida del trattamento sanitario obbligatorio, ai procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari, ai procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea, a quelli di cui all'articolo 283 del codice di procedura civile, nonché delle cause rispetto alle quali il rinvio potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti.

Al comma 2 si prevede che fino alla data del 31 marzo 2020, sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti indicati al comma 1, con le eccezioni ivi previste, che chiunque debba svolgere nelle Regioni cui appartengono i Comuni previsti nell'allegato 1 al d.P.C.M. 23 febbraio 2020. Si prevede inoltre che in tutti i procedimenti



# ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA

civili, con le eccezioni di cui al comma 1, i termini per il compimento di qualsiasi atto processuale, comunicazione e notificazione che chiunque debba svolgere nei Comuni di cui all'allegato 1 del d.P.C.M. 23 febbraio 2020, sono sospesi. Al comma 3 si prevede il rinvio d'ufficio, a data successiva al 31 marzo 2020, delle udienze processuali civili in cui le parti o i loro difensori, sono residenti o hanno sede nei Comuni di cui all'allegato 1 al d.P.C.M. 23 febbraio 2020.

Al comma 4 si prevede per i soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono residenti, hanno sede operativa o esercitano la propria attività nei Comuni di cui all'allegato 1 al d.P.C.M. 23 febbraio 2020, il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché dei termini per gli adempimenti contrattuali, è sospeso dal 22 febbraio 2020 fino al 31 marzo 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove la decorrenza del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, il termine decorre dalla fine del medesimo periodo. Vengono altresì sospesi, per il medesimo periodo e per i medesimi soggetti, i termini relativi ai processi esecutivi, quelli relativi alle procedure concorsuali, nonché i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali.

Al comma 5 si prevede che nei riguardi dei soggetti di cui al comma 4, i termini di scadenza ricadenti o decorrenti nel periodo 22 febbraio-31 marzo 2020, relativi a vaglia cambiari e ad ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva, sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore dei debitori ed obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salvo rinuncia espressa da parte degli stessi.

Al comma 6 si prevede che nei procedimenti civili e penali pendenti presso gli uffici giudiziari che hanno sede nei distretti di Corte di appello cui appartengono i Comuni di cui all'allegato 1 al d.P.C.M. 23 febbraio 2020, il mancato rispetto di termini processuali perentori scaduti in epoca successiva al 22 febbraio 2020 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, si presume dovuto a causa non imputabile alla parte incorsa in decadenze, salvo prova contraria.

Al comma 7 si prevede che dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per gli uffici giudiziari del circondario del Tribunale cui appartengono i Comuni di cui all'allegato 1 al d.P.C.M. 23 febbraio 2020, le udienze nei procedimenti penali pendenti sono rinviata d'ufficio a data successiva al 31 marzo 2020.

Al comma 8 si prevede che fino alla data del 31 marzo 2020, nei procedimenti penali pendenti presso gli uffici giudiziari ubicati nei distretti di Corte di appello cui appartengono i Comuni di cui all'allegato 1 al d.P.C.M. 23 febbraio 2020, sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto, comunicazione e notificazione che chiunque deve svolgere nei medesimi distretti. Si prevede inoltre che in tutti i procedimenti penali, i termini per il compimento di qualsiasi atto processuale, comunicazione e notificazione che chiunque debba svolgere nei Comuni di cui all'allegato 1 all'allegato 1 al d.P.C.M. 23 febbraio 2020, sono sospesi.

Al comma 9 si prevede che nei procedimenti penali in cui alla data del 22 febbraio 2020, una delle parti o dei difensori è residente nei Comuni di cui all'allegato 1 al d.P.C.M. 23 febbraio 2020, i termini previsti dal c.p.p., a pena di inammissibilità o decadenza, sono sospesi in favore degli stessi soggetti, fino al 31 marzo 2020.

Al comma 10 si prevede che nei procedimenti penali pendenti il giudice dispone d'ufficio il rinvio dell'udienza in data successiva al 31 marzo 2020, quando una delle parti o dei loro difensori non presente all'udienza risulta residente in uno dei Comuni di cui all'allegato 1 al d.P.C.M. 23 febbraio 2020.

Al comma 11 si prevede l'esclusione dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 10, per l'udienza di convalida dell'arresto o del fermo, nei procedimenti con persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare, nei procedimenti che presentano carattere di urgenza e nei processi a carico di minorenni.

Al comma 12 si prevede che, ferma l'applicazione dell'articolo 472, comma 3, del c.p.p., sino alla data del 31 marzo 2020, la partecipazione alle udienze relative ai procedimenti per i quali, ai sensi del comma 11, non operano le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 10, è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e, in quanto compatibili, 5 dell'articolo 146-bis del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271.

Al comma 13 si prevede che il corso della prescrizione rimane sospeso per il tempo in cui il processo è rinviato o i termini procedurali sono sospesi ai sensi dei commi 7, 8, 9 e 10.

Al comma 14 si dispone che, sino alla data del 31 marzo 2020, negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni ubicati nelle Regioni in cui si trovano i Comuni di cui all'allegato 1 al d.P.C.M. 23 febbraio 2020, i colloqui dei detenuti, internati e imputati con i congiunti o con altre persone a norma dell'ordinamento penitenziario, del relativo d.P.R. di esecuzione e dell'articolo 19 del d.lgs. 121/2018, sono svolti a distanza, ove possibile, mediante apparecchiature e collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria e minorile, o mediante corrispondenza telefonica, che può essere autorizzata oltre i limiti di cui all'articolo 39, comma 2, del d.P.R. n. 230 del 2000 e all'articolo 19, comma 1, del predetto d.lgs. n. 121/2018. Negli altri istituti penitenziari e istituti penali per minorenni ubicati in Regioni diverse da quelle in cui si trovano i Comuni di cui all'allegato 1 al d.P.C.M. 23 febbraio 2020, si applicano le disposizioni previste dal comma in esame, quando ai colloqui partecipano persone residenti o che esercitano la propria attività lavorativa, produttiva o funzione nei citati Comuni.

Al comma 15 si prevede che ai fini del computo di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89 (legge Pinto) nei procedimenti rinviati d'ufficio non si tiene conto del periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e la data del 31 marzo 2020.

Si prevede, infine, al comma 16 che, in caso di aggiornamento dell'elenco dei Comuni di cui all'allegato 1 al d.P.C.M. 23 febbraio 2020, ovvero di individuazione di ulteriori comuni con diverso provvedimento, le disposizioni del presente articolo si applicano con riferimento ai medesimi comuni dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del relativo provvedimento.



# ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA

Dal punto di vista finanziario si segnala che le norme contenute nel presente articolo, dirette a garantire diritti e interessi della popolazione coinvolta dalla recente emergenza sanitaria, comportano il solo differimento di attività giudiziarie ordinariamente svolte e non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico bilancio dello Stato. Con specifico riferimento alle disposizioni previste ai commi 12 e 14, concernenti rispettivamente la partecipazione a distanza attraverso la videoconferenza o mediante collegamenti da remoto alle udienze relative alle cause per cui non opera la sospensione ai sensi dei commi 7, 8, 9 e 10 e lo svolgimento a distanza o mediante corrispondenza telefonica dei colloqui per i detenuti, internati e imputati ristretti negli istituti penitenziari per adulti e per minorenni, aventi sede nelle regioni in cui si trovano i comuni di cui all'allegato 1 al d.P.C.M. 23 febbraio 2020, nonché quando ai predetti colloqui partecipano persone residenti o che esercitano la propria attività lavorativa, produttiva o funzione nei Comuni di cui all'allegato 1, si rappresenta che le MVC e i collegamenti da remoto (es. attraverso la piattaforma Skype) potranno essere effettuati mediante l'utilizzo dei sistemi tecnologici e strumentali già in uso presso l'amministrazione giudiziaria, penitenziaria e minorile, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, attraverso l'impiego delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno 2020, alla Missione Giustizia – UdV 1.2 giustizia civile e penale – Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi – Azione "Attività di verbalizzazione atti processuali e videoconferenza nell'ambito dei procedimenti giudiziari" Capitolo 1462 P.g. 14, che reca uno stanziamento di euro 12.661.419 per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022; UdV 1.1 amministrazione penitenziaria – Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – Azione "Servizi tecnici e logistici connessi alla custodia delle persone detenute" Capitolo 1762 "Spese per il pagamento di canoni e utenze ecc.", che reca uno stanziamento di euro 152.809.404 per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022 e Azione "Supporto per l'erogazione dei servizi penitenziari" Capitolo 1751 "Spese per la gestione e il funzionamento del sistema informativo" che reca uno stanziamento di euro 572.338 per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022; UdV 1.3 giustizia minorile e di comunità – Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità - Azione "Supporto per l'erogazione dei servizi per la giustizia minorile e di comunità" Capitolo 2061 p.g. 13 "Spese per il pagamento di canoni e utenze ecc.", che reca uno stanziamento di euro 8.390.091 per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022 e Capitolo 2121 "Spese per il funzionamento del sistema informativo", che reca uno stanziamento di euro 892.491 per l'anno 2020 e di euro 842.491 per ciascuno degli anni 2021 e 2022; nonché UdV 1.2 giustizia civile e penale – Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi - Azione "Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia" Capitoli 1501 e 7203, che recano uno stanziamento complessivo di euro 319.287.426 per l'anno 2020, euro 181.868.848 per l'anno 2021 e euro 150.364.844 per l'anno 2022 e riguardano spese di funzionamento e di investimento per l'innovazione tecnologica in materia informatica e telematica dell'intera amministrazione della giustizia.

Si rappresenta altresì la possibilità di fronteggiare, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, le eventuali maggiori attività di notifica degli atti giudiziari connesse alla sospensione dei termini processuali negli uffici giudiziari delle Regioni cui appartengono i Comuni interessati dall'emergenza nonché al rinvio d'ufficio, a data successiva al 31 marzo 2020, delle udienze processuali penali e civili in cui le parti o i loro difensori, erano residenti o avevano sede negli stessi Comuni di cui all'allegato 1 al d.P.C.M. 23 febbraio 2020, considerato che i relativi adempimenti sono attuati prevalentemente con modalità telematiche e pertanto senza ulteriori oneri per il bilancio dello Stato.